

COMUNE DI BRUINO

PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

(art. 18 D.L. 31.05.2010, Legge 30.07.2010 n. 122)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 28/11/2011

Depositato presso la Segreteria Comunale alla libera visione del pubblico dal 21/12/2011

al 3/1/2012

In vigore dall' 1/2/2012

INDICE

TITOLO I – ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Articolo 1 – Istituzione

Articolo 2 - Compiti

TITOLO II - COMPOSIZIONE E NOMINA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Articolo 3 – Composizione e durata

Articolo 4 – Criteri di nomina

Articolo 5 – Requisiti e cause di incompatibilità

Articolo 6 – Cessazione, revoca, decadenza dalla carica

TITOLO III – ASPETTI ORGANIZZATIVI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Articolo 7 – Rappresentanza del Consiglio Tributario

Articolo 8 – Funzionamento del Consiglio Tributario

Articolo 9 – Doveri dei consiglieri

Articolo 10 – Strutture del Consiglio Tributario

TITOLO IV – ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Articolo 11 – Rapporti con gli uffici comunali

Articolo 12 – Segnalazioni qualificate

Articolo 13 – Potere di indagine del Consiglio Tributario

Articolo 14 – Rapporti con l'Amministrazione Comunale

Articolo 15 – Trattamento economico

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 16 – Modifiche al Regolamento

Articolo 17 – Entrata in vigore

TITOLO I – ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ARTICOLO 1

ISTITUZIONE

1. E' istituito il Consiglio Tributario quale organo consultivo dell'Amministrazione Comunale ai sensi di quanto disposto dal D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122, art. 18 comma 1 e comma 2, in materia di partecipazione dei Comuni all'accertamento tributario e contributivo, secondo le modalità di cui articolo 44 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e nell'articolo 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in Legge 2 dicembre 2005, n. 248.
2. Il Consiglio Tributario supporta la Giunta Comunale, raccordandosi operativamente con gli uffici comunali interessati, nella segnalazione all'Agenzia delle entrate, alla Guardia di finanza e all'INPS, di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti, al fine dell'individuazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi.
3. Sono considerati uffici comunali interessati i settori finanze, tributi, anagrafe, urbanistica, patrimonio, commercio e ogni altro ufficio in possesso di informazioni rilevanti. A tale fine gli uffici interessati definiscono un apposito gruppo di lavoro coordinato dal segretario comunale.
4. Il Consiglio Tributario svolge la propria attività in piena autonomia, secondo criterio di collegialità e sulla base di atti verbali espressi a maggioranza dei componenti.
5. Le segnalazioni di cui precedente comma 2, finalizzate all'individuazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi ed elaborate sulla base del lavoro svolto dal Consiglio tributario ai sensi del presente Regolamento, sono trasmesse dall'ufficio tributi, in via telematica.

ARTICOLO 2

COMPITI

1. Sono attribuiti al Consiglio Tributario i seguenti compiti:
 - a) esame delle copie dichiarazioni dei redditi dei contribuenti con domicilio fiscale nel territorio del Comune, trasmesse dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 18 comma 4 lettera a) D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010;
 - b) esame della documentazione contributiva, relativa alle posizioni dei residenti nel territorio comunale, elaborata dall'INPS;

- c) raccolta di dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi di possibili maggiori imponibili fiscali e contributivi dei residenti;
 - d) integrazione delle ipotesi di accertamento sintetico trasmesse dall'Agenzia delle entrate, ai sensi art. 38 DPR 600/73;
 - e) segnalazione all'Agenzia delle entrate, alla Guardia di finanza, all'INPS di dati, fatti certi ed altri elementi rilevanti indicativi di capacità contributiva dei residenti, ai fini dell'individuazione di maggiore imponibile fiscale e contributivo;
 - f) individuazione di forme di collaborazione e accordi con l'Agenzia del territorio, finalizzate alla partecipazione del Comune all'accertamento fiscale, per l'attuazione dei compiti di cui al presente Regolamento e per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 19 comma 12 D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122;
 - g) individuazione di forme di collaborazione e accordi con l'Agenzia delle entrate, per la partecipazione del Comune all'accertamento fiscale e l'attuazione dei compiti di cui al presente Regolamento;
 - h) individuazione di forme di collaborazione e accordi con l'INPS, per la partecipazione del Comune all'accertamento contributivo e l'attuazione dei compiti di cui al presente Regolamento;
 - i) raccordo operativo con i settori comunali finanze, tributi, anagrafe, urbanistica, patrimonio, commercio e ogni altro ufficio in possesso di informazioni rilevanti ai fini del presente Regolamento, per la raccolta di dati, notizie e fatti rilevanti indicatori di maggiore imponibile fiscale e contributivo dei residenti.
2. Il Consiglio Tributario partecipa inoltre, sulla base delle informazioni raccolte ai sensi del presente Regolamento, all'accertamento dei redditi assoggettabili alle imposte comunali, alla individuazione dei soggetti d'imposta che non hanno presentato denuncia, con la finalità di combattere l'evasione anche sul versante dei tributi locali.
3. E' facoltà della Giunta Comunale chiedere osservazioni e pareri al Consiglio Tributario, che a tale fine si esprime entro 30 giorni dalla richiesta.
4. In occasione della prima seduta, il Consiglio Tributario delibera in merito alle forme di collaborazione da attivare con l'Agenzia del territorio, in attuazione a quanto disposto dell'art. 18, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122, per la rilevazione di ulteriori fabbricati non dichiarati a livello catastale.

TITOLO II - COMPOSIZIONE E NOMINA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ARTICOLO 3

COMPOSIZIONE E DURATA

1. Il Consiglio Tributario è composto da 5 (cinque) membri, tra cui un Presidente, eletti dal Consiglio Comunale, con votazione a schede segrete, scelti secondo criteri di competenza tecnica.
2. Ogni consigliere comunale può esprimere fino a due preferenze tra i candidati aventi i requisiti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato più anziano d'età.
3. Con separata successiva votazione, il Consiglio Comunale provvede ad individuare il Presidente del Consiglio Tributario, tra i membri eletti.
4. Il membro del Consiglio Tributario eletto deve presentare accettazione della carica, a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla notifica della delibera di nomina.
5. Il Consiglio Tributario resta in carica tre anni dalla data di esecutività della delibera di nomina. I consiglieri sono rieleggibili una sola volta.
6. In caso di perdita di requisiti necessari alla nomina, o in caso di impossibilità a svolgere il proprio mandato, o di dimissioni, revoca, decadenza dalla carica di consigliere tributario, il Consiglio Comunale provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva al realizzarsi dell'evento e comunque non oltre 30 giorni. I nuovi membri eletti restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Tributario in essere.
7. Alla scadenza del mandato, il Consiglio Comunale provvede alla nomina del nuovo Consiglio Tributario, che subentra a quello precedente alla data dell'accettazione della carica di tutti i suoi membri e comunque non oltre 45 giorni dalla scadenza del mandato stesso.

ARTICOLO 4

CRITERI DI NOMINA

1. La candidatura dei possibili membri del Consiglio Tributario avviene a seguito della pubblicazione di apposito avviso per la definizione dei candidati da parte del Comune, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito web istituzionale, secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti.
2. Possono presentare, entro i termini previsti dall'avviso di definizione dei candidati, domanda per la candidatura i soggetti in possesso dei requisiti di cui

al successivo articolo 5. La domanda deve essere corredata da articolato curriculum vitae, finalizzato al rilievo di ulteriori informazioni utili ad evidenziare il requisito della competenza tecnica.

3. Il Comune accerta, nei modi e nei tempi, secondo le proprie disposizioni regolamentari, la sussistenza dei requisiti richiesti e predispone elenco dei candidati ammessi, da trasmettere al Consiglio Comunale ai fini dell'assunzione della deliberazione di nomina.
4. L'avviso per la definizione dei candidati ha durata triennale a far data dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.

ARTICOLO 5

REQUISITI E CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

1. Possono essere nominati membri del Consiglio Tributario i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza in un qualsiasi Comune della Repubblica Italiana, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nel primo giorno fissato per l'elezione del Consiglio Tributario;
 - b) godimento di diritti civili e politici;
 - c) assenza di cause ostative alla candidatura alla carica di consigliere comunale;
 - d) assenza di condanne penali per reati finanziari e tributari;
 - e) possesso di diploma di scuola secondaria di II° in Ragioneria o Geometra o laurea triennale, magistrale o quadriennale in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche e loro equipollenti sulla base di disposizioni normative e regolamentari vigenti.
2. Non possono fare parte del Consiglio Tributario, in quanto presentano cause di incompatibilità, i seguenti soggetti:
 - a) consiglieri comunali in carica;
 - b) consiglieri comunali nel mandato precedente quello in carica;
 - c) coloro che ricoprono qualsiasi altra carica elettiva pubblica;
 - d) dipendenti dell'Agenzia delle Entrate;
 - e) dipendenti di uffici finanziari statali in servizio nel distretto su cui insiste il territorio comunale;
 - f) dipendenti in ruolo nella Guardia di finanza;
 - g) dipendenti del Comune;
 - h) componenti e segretari delle Commissioni Tributarie di qualsiasi grado;
 - i) magistrati in attività di servizio;

- j) iscritti all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili qualora non dimostrino che non svolgano o abbiano svolto nei cinque anni precedenti alla nomina, neanche indirettamente, attività professionale nel territorio comunale. Lo svolgimento, in via diretta o indiretta, di qualunque incarico professionale in ambito tributario, fiscale, contributivo per soggetti residenti nel territorio comunale deve essere comunicato al Presidente del Consiglio Tributario entro 5 (cinque) giorni dall'inizio dell'attività. Esso comporta l'immediata decadenza dell'incarico ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, mentre la mancata comunicazione è comunque causa di revoca a norma del comma 2 del medesimo articolo. In ogni caso, opera l'obbligo di astensione dalla seduta nei casi di cui all'articolo 9 comma 4.
- k) altri soggetti che esercitano professionalmente funzioni di assistenza e rappresentanza in ambito tributario, fiscale, contributivo, anche tramite altre associazioni professionali e associazioni di categoria;
- l) contribuenti morosi al pagamento di imposte erariali o locali o oneri previdenziali, definitivamente accertate, fino a quando dura tale morosità;
- m) persone in rapporto di parentela, o affinità fino al quarto grado, fra di loro. In questo caso la causa di incompatibilità non sussiste per il soggetto che abbia ottenuto più voti tra i rispettivi parenti o affini fino al quarto grado durante la votazione in Consiglio; in caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più anziano.

ARTICOLO 6

CESSAZIONE, REVOCA, DECADENZA DALLA CARICA

1. Costituiscono cause di cessazione dalla carica di consigliere tributario:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) impossibilità di svolgere il proprio mandato per impedimento sopravvenuto e protratto per la durata di 120 (centoventi) giorni consecutivi a fare data dall'ultima seduta del Consiglio Tributario;
 - c) scadenza del mandato.
2. Costituiscono cause di revoca dalla carica di consigliere tributario:
 - a) inadempienza nell'espletamento delle funzioni, fatta rilevare, adeguatamente motivata, in forma scritta dal Presidente del Consiglio Tributario o dal Sindaco e mancato successivo adeguamento del consigliere contestato, entro dieci giorni dalla notifica del rilievo;
 - b) violazione del segreto d'ufficio fatta rilevare, adeguatamente motivata, in

forma scritta dal Presidente del Consiglio Tributario o dal Sindaco e mancata apprezzabile successiva giustificazione trasmessa dal consigliere contestato entro dieci giorni dalla notifica del rilievo.

3. Costituiscono cause di decadenza dalla carica di consigliere tributario:
 - a) mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio Tributario;
 - b) perdita sopravvenuta dei requisiti necessari per la nomina;
 - c) incompatibilità sopravvenuta allo svolgimento dell'incarico.
4. La revoca del membro del Consiglio Tributario viene fatta valere con deliberazione del Consiglio Comunale, da notificare all'interessato entro 10 giorni dall'avvenuta esecutività.
5. La cessazione e la decadenza dalla carica vengono dichiarate dal Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva all'insorgenza della causa di incompatibilità, e comunque non entro 30 giorni da quella data.
6. Il Consiglio Comunale provvederà alla conseguente sostituzione nella medesima seduta, o in quella immediatamente successiva e comunque non oltre 30 giorni dalla dichiarazione stessa.

TITOLO III – ASPETTI ORGANIZZATIVI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ARTICOLO 7

RAPPRESENTANZA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

1. Nello svolgimento della propria attività, il Consiglio Tributario è rappresentato dal Presidente, che si rapporta con il Sindaco, gli Assessori, il Consiglio Comunale.
2. Spetta al Presidente anche la sottoscrizione di osservazioni e pareri richiesti dalla Giunta Comunale, come pure la sottoscrizione di ogni altro atto attestante la manifestazione di volontà del Consiglio Tributario.
3. In caso di assenza del Presidente, la rappresentanza spetta al Vice-presidente, nominato a maggioranza dai membri del Consiglio Tributario, mediante separata votazione e verbalizzazione. In caso di assenza anche del Vice-presidente la rappresentanza spetta al consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 8

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

1. La convocazione del Consiglio Tributario è disposta dal Presidente, per propria iniziativa o su sollecitazione scritta da parte del Sindaco o Assessore delegato, del Presidente del Consiglio Comunale, del responsabile del servizio finanziario o da almeno due membri del Consiglio Tributario stesso.
2. In caso di assenza del Presidente, la convocazione è disposta dal Vice-presidente, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.
3. La convocazione del Consiglio Tributario è disposta in forma scritta ed inoltrata via posta ordinaria o posta elettronica o fax, con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni. La convocazione deve contenere anche l'ordine del giorno.
4. In casi di motivata urgenza, il Consiglio Tributario può essere convocato con procedura accelerata, mediante preavviso di almeno 2 (due) giorni.
5. Le funzioni di segretario del Consiglio Tributario sono esercitate da un dipendente degli uffici finanziari, designato dal Sindaco o Assessore delegato. Il segretario redige il verbale di ogni seduta, che trasmetterà alla Giunta Comunale, previa sottoscrizione da parte del Presidente.
6. Le sedute del Consiglio Tributario non sono pubbliche. Possono presenziare

unicamente il segretario verbalizzante e il Sindaco o Assessore delegato, senza diritto di voto. Possono essere altresì ammessi a partecipare alle sedute del Consiglio Tributario i responsabili degli uffici interessati, in sede di audizione.

7. Il Consiglio Tributario, quando ne ravvisi l'opportunità, può inoltre convocare in sede di audizione i rappresentanti delle categorie professionali.
8. L'attività del Consiglio Tributario è svolta, secondo criterio di collegialità e sulla base di atti verbali espressi a maggioranza dei componenti.
9. Le sedute sono valide con la partecipazione di almeno 3 (tre) membri.
10. Le decisioni del Consiglio Tributario sono assunte a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
11. Per lo svolgimento della propria attività il Consiglio Tributario si avvale del supporto tecnico, normativo, informatico degli uffici interessati, a cui può chiedere atti, documenti, dati, elaborazioni. I responsabili dei servizi interessati possono essere convocati dal Consiglio Tributario, per audizioni e richieste di pareri.
12. Il Presidente del Consiglio Tributario si rapporta formalmente con il Sindaco o Assessore delegato e con il segretario comunale, in funzione delle questioni da trattare.

ARTICOLO 9

DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I membri del Consiglio Tributario, e chiunque sia ammesso a partecipare alle sedute, devono osservare il segreto d'ufficio relativamente la conoscenza di atti, documenti, dati, fatti, notizie relative ai contribuenti.
2. Nessun documento potrà essere utilizzato per fini diversi da quelli rientranti nella stretta attività del Consiglio Tributario.
3. E' obbligo per ogni membro del Consiglio Tributario assentarsi dalla seduta qualora venga analizzata la posizione fiscale o contributiva propria o del coniuge o di un parente o di un affine entro il quarto grado, secondo normativa vigente. L'inadempienza costituisce causa di revoca dalla carica, oltrechè di invalidità dell'atto verbalizzato.
4. Stesso obbligo di cui al comma precedente sussiste in caso di esame di posizione fiscale e contributiva di soggetti con i quali i membri del Consiglio Tributario intrattengono rapporti professionali o commerciali o economici in

genere. L'inadempienza costituisce causa di revoca dalla carica, oltreché di invalidità dell'atto verbalizzato.

ARTICOLO 10

DOTAZIONI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

1. Il Consiglio Tributario è dotato di idoneo locale per l'attività operativa e per le sedute collegiali, presso il palazzo comunale, secondo le indicazioni dell'amministrazione.
2. Sono a disposizione dei consiglieri tributari almeno un personal computer, collegato alla rete internet e intranet, stampante, fotocopiatore, oltre a materiale di cancelleria.
3. Ad ogni consigliere tributario è assegnata apposita casella di posta elettronica, da utilizzare nei rapporti istituzionali.

TITOLO IV – ATTIVITA' DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ARTICOLO 11

RAPPORTI CON GLI UFFICI COMUNALI

1. Il Consiglio Tributario ha il compito di fornire indicazioni agli uffici comunali in merito alle modalità di integrazione generiche e specifiche delle ipotesi di accertamento sintetico effettuate dall'Agenzia delle entrate.
2. Il Consiglio Tributario deve relazionare alla Giunta Comunale in merito a tutte le decisioni assunte ed alle indicazioni fornite agli uffici comunali.
3. Il Consiglio Tributario esamina le segnalazioni degli uffici dell'Agenzia delle entrate concernenti gli avvisi di accertamento, fornisce alla Giunta e all'ufficio tributi ogni indicazione utile alla relativa determinazione del reddito complessivo.
4. Le segnalazioni devono essere complete di tutti gli elementi necessari per l'individuazione del contribuente, in particolare i dati anagrafici, il codice fiscale, eventuale domicilio, l'attività esercitata, dati e notizie utili.
5. La Giunta, tramite l'ufficio tributi, comunica in via telematica all'Agenzia delle entrate e/o all'INPS dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi di capacità contributiva dei residenti nel territorio comunale, o anche, se non residenti, vi possiedono beni o vi svolgono attività economica. Tale comunicazione è effettuata entro 60 giorni da quello del ricevimento della segnalazione.
6. In sede di prima seduta e in fase di conseguente aggiornamento, il Consiglio Tributario delibera in merito alle modalità da adottare per dare attuazione alle forme di collaborazione con l'Agenzia del Territorio per l'emersione di fabbricati presenti sul territorio e non ancora accatastati, come da art. 19 c. 12 D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122, secondo quanto disposto dall'articolo 18 comma 3 stessa norma.

ARTICOLO 12

SEGNALAZIONI QUALIFICATE

1. Come disposto dal provvedimento Direttore Agenzia delle entrate del 03 dicembre 2007, le segnalazioni qualificate, intendendosi per tali le posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi ed elusivi, si sviluppano principalmente entro i seguenti ambiti di intervento:
 - a) commercio e professioni, in questo ambito le segnalazioni qualificate hanno

riguardo ai soggetti che:

- pur svolgendo un'attività di impresa, sono privi di partita IVA;
- nelle dichiarazioni fiscali hanno dichiarato di svolgere un'attività diversa da quella rilevata in loco;
- sono interessati da affissioni pubblicitarie abusive, in qualità di imprese utilizzatrici e di soggetti che gestiscono gli impianti pubblicitari abusivi;
- pur qualificandosi enti non commerciali, presentano circostanze sintomatiche di attività lucrative;

b) urbanistica e territorio, in questo ambito le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti che:

- hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, in funzione strumentale alla cessione di terreni ed in assenza di correlati redditi dichiarati;
- hanno partecipato, anche in qualità di professionisti od imprenditori, ad operazioni di abusivismo edilizio con riferimento a fabbricati ed insediamenti non autorizzati di tipo residenziale o industriale;

c) proprietà edilizie e patrimonio immobiliare, in questo ambito le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti persone fisiche nei cui confronti risulta:

- la proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari diverse da abitazioni principali, non indicate nelle dichiarazioni dei redditi;
- la proprietà o diritti reali di godimento di unità immobiliari abitate, in assenza di contratti registrati, da residenti diversi dai proprietari o dai titolari dei diritti reali di godimento ovvero da soggetti non residenti nelle stesse;
- la notifica di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione ICI, in assenza di dichiarazione dei connessi redditi fondiari ai fini dell'imposizione diretta;
- la notifica di avvisi di accertamento per omessa dichiarazione Tarsu o Tariffa rifiuti in qualità di occupante dell'immobile diverso dal titolare del diritto reale, in assenza di contratti di locazione registrati ovvero di redditi fabbricati dichiarati dal titolare del diritto reale ai fini dell'imposizione diretta;
- revisione di rendita catastale a seguito di procedura ex articolo 1, comma 336, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 per unità immobiliari diverse dall'abitazione principale;

d) residenze fittizie all'estero, in questo ambito le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti che:

- pur risultando formalmente residenti all'estero, hanno di fatto nel Comune il domicilio ovvero la residenza ai sensi dell'articolo 43, commi 1 e 2, del codice civile;
- e) disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva, in questo ambito le segnalazioni qualificate hanno riguardo ai soggetti persone fisiche che:
- risultano avere la disponibilità, anche di fatto, di beni e servizi di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 10 settembre 1992, come sostituita dal decreto ministeriale 19 novembre 1992, ovvero altri beni e servizi di rilevante valore economico, in assenza di redditi dichiarati con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto.

ARTICOLO 13

POTERE DI INDAGINE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

1. Il Consiglio Tributario ha facoltà di accesso a tutte le banche dati comunali, per l'analisi di casi specifici, oltrech  la facolt  di interrogazione delle piattaforme informatiche di interscambio dati tra pubbliche amministrazioni (es. SIATEL – Punto Fisco, SISTER, casellario dell'assistenza ex art. 13 D.L. n. 78/2010).
2. Il Consiglio Tributario dispone inoltre dell'accesso alle banche dati e di trasmissione ai Comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonch  quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo di cui al comma 1, art. 1 del D.L. n. 78/2010, Legge 122/2010, in base al provvedimento da emanarsi da parte dell'Agenzia delle Entrate, d'intesa con l'INPS e la Conferenza unificata.
3. Il Consiglio Tributario pu  richiedere documenti ed elementi in possesso degli uffici comunali, sollecitare adempimenti istruttori, provvisti di prove ed elementi utili per lo svolgimento delle sue funzioni.

ARTICOLO 14

RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Le decisioni assunte, come verbalizzate dal Consiglio Tributario, sono trasmesse alla Giunta Comunale, per gli adempimenti conseguenti.
2. Il Sindaco informa periodicamente il Presidente del Consiglio Tributario circa lo stato di attuazione delle decisioni assunte di cui al comma precedente.
3. In caso di mancato adeguamento, il Sindaco fornisce adeguata motivazione al Presidente del Consiglio Tributario.
4. Le decisioni assunte dal Consiglio Tributario che comportano maggiore spesa

per il Comune, sono attuate nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto degli equilibri del patto di stabilità, dei vincoli di spesa di personale e degli altri vincoli di finanza pubblica, secondo la normativa vigente.

5. Il Consiglio Tributario, nell'esercizio delle sue funzioni, partecipa quando invitato alla sedute del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e delle Commissioni consiliari, secondo competenza.

ARTICOLO 15

TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Il compenso dei membri del Consiglio Tributario è determinato dal Consiglio Comunale in sede di deliberazione di nomina ed è rapportato al compenso dell'Organo di revisione dei conti, secondo decreti ministeriali vigenti.
2. E' facoltà del Consiglio Comunale autorizzare il rimborso delle sole spese viaggio dei membri del Consiglio Tributario, pari a un quinto del costo di un litro di benzina, rapportato ai chilometri percorsi.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 16

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Ogni modifica al presente Regolamento dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale, che potrà avvalersi del parere del Consiglio Tributario.

ARTICOLO 17

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in nei termini stabiliti dal vigente Statuto Comunale